

461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

Se il chiamato rinuncia alla eredità [519], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità [511, 712].

CAPO II

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEEDERE

462. Capacità delle persone fisiche.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti [480 comma 2, 643] al tempo dell'apertura della successione [1, 4, 456, 627, 687, 784].

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta [232].

Possono inoltre ricevere per testamento i figli [251] di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [643, 674, 715, 784]¹.

¹ Si riporta l'art. 104, commi da 1 a 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che dispongono: «Disposizioni transitorie. 1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicio della sentenza dichiarativa della paternità o maternità».

CAPO III

DELL'INDEGNITÀ

463. Casi di indegnità.

È escluso dalla successione come indegno [306, 309, 466, 683, 688; c.p. 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [c.p. 575 ss.];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [c.p. 397, 579, 580]¹;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [c.p. 368, 372]¹;

3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima²;

4) chi ha indotto con dolo [1439] o violenza [1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita [679];

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso [c.p. 491]³.

¹ Numero così modificato dall'art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137. Il testo del numero 2) previgente disponeva: 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio. Il testo del numero 3) previgente disponeva: 3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale.

² Numero aggiunto dall'art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137.

³ Si riporta l'art. 448-bis c.c. che dispone: «Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli 1. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

463-bis. Sospensione dalla successione.

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 gennaio 2018, n. 4.

464. Restituzione dei frutti.

L'indegno è obbligato a restituire i frutti [820] che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione [456, 535, 1148, 1150].

465. Indegnità del genitore.

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori [320, 324, 327].

466. Riabilitazione dell'indegno.

Chi è incorso nell'indegnità [463] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento [587, 2699].

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria [1444].

CAPO IV

DELLA RAPPRESENTAZIONE

467. Nozione.

La rappresentazione [70] fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463 comma 4] o non vuole [459, 519] accettare l'eredità o il legato [523, 536, 649, 674, 675]¹.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto [688] per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto [678] o di altro diritto di natura personale^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 67, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.*

² Articolo così sostituito dall'art. 171, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.*

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

³ Si riporta l'art. 890 c.c. del 1860 che dispone: «Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace.

I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottraggono nell'eredità o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccettoché il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale».

468. Soggetti.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75], a favore dei discendenti [580] dei figli anche adottivi, e nella linea collaterale [75], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto¹.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità

[519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [463, 596] di succedere rispetto a questa [462].

¹ Comma così modificato dall'art. 68, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.*

469. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.

La rappresentazione ha luogo, in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe [731].

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [726].

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

CAPO V

DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ¹

¹ V. artt. 929-983, Codice civile del 1865.

Sezione I

Disposizioni generali^{1 2}

¹ Si riporta l'art. 35, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), che dispone: *«Integrazione dei poteri del curatore. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori».*

² V. artt. 11, 12 e 42, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.

L'eredità può essere accettata puramente e [2648, 2685] semplicemente [475, 476] o col beneficio d'inventario [459, 484, 2648, 2685].

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

471. Eredità devolute a minori o interdetti.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori [320] e agli interdetti [414], se non col bene-

ficio d'inventario [484, 489], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

472. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.

I minori emancipati [390] e gli inabilitati [415] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario [484 ss.], osservate le disposizioni dell'articolo 394.

473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192. Il testo previgente disponeva: *L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa. Questo articolo non si applica alle società.*

474. Modi di accettazione.

L'accettazione può essere espressa [475] o tacita [476].

475. Accettazione espressa.

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699] o in una scrittura privata [2702], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648].

È **nulla** la dichiarazione di accettare sotto condizione [1353] o a termine [520, 1184, 1326 comma 2].

Parimenti è **nulla** la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [1326, 1419].

476. Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita [474] quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [477, 478, 485, 487, 527, 703 comma 5, 2648 comma 3].

477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

La donazione [769], la vendita [765, 1470, 1542 ss.] o la cessione [1260], che il chiamato all'eredità

faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [476].

478. Rinunzia che importa accettazione.

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 467, 519].

479. Trasmissione del diritto di accettazione.

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è dovuta [468 comma 2]¹.

¹ Si riporta l'art. 139 disp. att. c.c. che dispone: «*I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata*».

480. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946, 2965, 2968]¹.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [633 ss., 1353, 1359, 2935]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa².

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno³.

¹ Vedi, anche, art. 230 comma 3, L. 19 maggio 1975, n. 151.

² Comma così modificato dall'art. 69, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.*

³ Si riporta l'art. 104, commi 4 e 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che dispongono: «*4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità*

aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. *Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità».*

481. Fissazione di un termine per l'accettazione.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650, 702, 1399 comma 4, 2964; c.p.c. 749].

482. Impugnazione per violenza o dolo.

L'accettazione dell'eredità si può impugnare [483] quando è effetto di violenza [1434] o di dolo [1324, 1427, 1439].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [526, 1442].

483. Impugnazione per errore.

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore [526, 1324, 1428].

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [649] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [662, 663], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697].

Sezione II

Del beneficio d'inventario

484. Accettazione col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario [470, 564, 1203 n. 4, 2740 comma 2, 2830; L. fall. 12 comma 1] si fa mediante dichiarazione [703, 1350

n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456], e *inserita nel registro delle successioni* conservato nello stesso tribunale [557, 2941 n. 5; disp. att. 52, 53]¹.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere *trascritta* [495 comma 1], a cura del cancelliere, *presso l'ufficio dei registri immobiliari* del luogo in cui si è aperta la successione [459, 495, 507 comma 2, 509 comma 2, 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita *dall'inventario*, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [494; c.p.c. 769].

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [511].

¹ Comma così modificato dall'art. 143, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.*

485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [456]. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 774, 749]¹.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinuncia [519 ss.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [459, 476, 480, 487, 488].

¹ Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2021, la parola "tribunale" verrà sostituita con le parole "giudice di pace" ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

486. Poteri.

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [529; c.p.c. 78, 780].

487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [476, 2964].

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza [2964], il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

488. Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice [2964].

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione [c.p.c. 749].

489. Incapaci.

I minori [2], gli interdetti [414] e gli inabilitati [415] non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario [471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [2964].

490. Effetti del beneficio d'inventario.

L'effetto del beneficio d'inventario [2940 comma 2] consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [2830, 2941 n. 5; L. fall. 12].

Consequentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448];

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564];

3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede [495, 499, 502]. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario [493, 494, 505] o vi rinunzi¹.

¹ Si riporta l'art. 2830 c.c. che dispone: «*Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente. Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore*».

² V. artt. 12, comma 1 e 42, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

491. Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [496, 531].

492. Garanzia.

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia [1179; c.p.c. 119] per il valore dei beni mobili [812] compresi nell'inventario, per i frutti [820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravvanzi al pagamento dei creditori ipotecari [c.p.c. 750].

493. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.

L'erede decada dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [2784] o ipoteca [2808] beni ereditari, o transige [1965, 1966] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 747, 748].

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario [499].

494. Omissioni o infedeltà nell'inventario.

Dal beneficio d'inventario decade [490, 493, 505, 509, 564] l'erede che ha ommesso in malafede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762], o che ha denunciato in malafede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [527; L. fall. 138 comma 1].

495. Pagamento dei creditori e legatari.

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [498] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari [649] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di priorità [2741, 2830].

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [649], nei limiti del valore del legato [31 comma 3, 2312, 2324].

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [502, 2934, 2946].

496. Rendimento del conto.

L'erede ha l'obbligo di rendere conto [c.p.c. 263, 266] della sua amministrazione [491] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [488, 500; c.p.c. 749; disp. att. c.p.c. 109, 178].

497. Mora nel rendimento del conto.

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni [1203 n. 4], se non quando è stato costituito in mora [1219] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

498. Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.

Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari [530, 2906], l'erede non può

eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503].

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito [504, 505, 507, 509, 2964; c.p.c. 779 comma 2].

L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia [501, 506, 530]¹.

¹ I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

499. Procedura di liquidazione.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493; c.p.c. 747, 748]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss.] o a ipoteca [2808 ss.], i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione [506, 508; c.p.c. 778]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649, c.p.c. 747], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

500. Termine per la liquidazione.

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [498; c.p.c. 749].

501. Reclami.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [499] di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunci legali della provincia. Trascorsi senza reclami [c.p.c. 778] trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [502]¹.

¹ I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

502. Pagamento dei creditori e dei legatari.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501] o passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [c.p.c. 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508]. Questa azione si prescrive in tre anni [2946 ss.] dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss.].

503. Liquidazione promossa dall'erede.

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504].

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505].

504. Liquidazione nel caso di più eredi.

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [498]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.

505. Decadenza dal beneficio.

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario [490, 493, 494, 509, 564, 2964].

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'articolo 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503].

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [509].

506. Procedure individuali.

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori [L. fall. 51]. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili [1183, 1186]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale [2747, 2808] su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [1282]. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui [L. fall. 55]¹.

¹ V. artt. 51-54, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

507. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977].

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza [43]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [2643 n. 5] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2663, 2683, 2687, 2695].

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio [2649], gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [509, 2644, 2649; L. fall. 44].

L'erede deve consegnare i beni al curatore [L. fall. 31] nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

508. Nomina del curatore.

Trascritta la dichiarazione di rilascio [507], il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [1387]¹.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499, 501], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo 502.

¹ Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.*

509. Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [493, 494, 505], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505; c.p.c. 779], il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei credi-

tori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere¹.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [507, 2643 n. 5, 2649, 2663] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2683, 2687, 2695].

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore [508; L. fall. 31]. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [L. fall. 44]^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

² Si riporta l'art. 31, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), che dispone: «*Gestione della procedura. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite*».

³ V. art. 44, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

510. Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.

L'accettazione con beneficio d'inventario [484] fatta da uno dei chiamati [504] giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

511. Spese.

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario [484] sono a carico dell'eredità [461, 712].

CAPO VI

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE¹

¹ V. artt. 1032, 2054-2065, Codice civile del 1865.

512. Oggetto della separazione.

La separazione [515] dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i

beni del defunto, dei creditori di lui [2900] e dei legatari che l'hanno esercitata [514] a preferenza dei creditori dell'erede [490, 2758 comma 3, 2772 comma 6]¹.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto [L. fall. 11].

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede [490].

¹ Per la disciplina nel caso di fallimento dell'imprenditore defunto, v. l'art. 11, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che dispone: *Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.*

513. Separazione contro i legatari di specie.

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756].

514. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione [512] hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [disp. att. 54].

Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756].

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2741, 2745, 2772, 2784, 2808].

515. Cessazione della separazione.

L'erede può impedire o far cessare la separazione [512] pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [c.p.c. 750] per il pagamento di

quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [L. fall. 11].

516. Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.

Il diritto alla separazione [517, 518] deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione [456, 460, 2964, 2968; c.p.c. 749].

517. Separazione riguardo ai mobili.

Il diritto alla separazione [516] riguardo ai mobili¹ si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione [456], il quale ordina l'inventario [c.p.c. 769], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi².

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato [518 comma 2].

¹ V. anche gli artt. 2575 e ss. per l'applicabilità della norma anche ai crediti e diritti d'autore e d'inventore.

² Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione [456], il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.*

518. Separazione riguardo agli immobili.

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca [516, 2810], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [2852] e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808, 2852 ss.].

CAPO VII

DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ

519. Dichiarazione di rinuncia.

La rinuncia all'eredità [524, 527, 552, 586] deve farsi con dichiarazione [1350 n. 13], ricevuta da un notaio [320, 374 n. 3, 468, 478, 481, 650, 683] o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [650], e *inserita nel registro delle successioni* [456, 481; disp. att. 52, 133]¹.

La rinuncia fatta gratuitamente [461, 478] a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [674]².

¹ Comma così modificato dall'art. 146, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente, disponeva: *La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.*

² V. art. 2662, comma 1, c.c.

520. Rinuncia condizionata, a termine o parziale.

È nulla la rinuncia fatta sotto condizione [1353] o a termine [1184] o solo per parte [475].

521. Retroattività della rinuncia.

Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524, 525].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769] o domandare il legato [649] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [556], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

522. Devoluzione nelle successioni legittime.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce [674, 676] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

523. Devoluzione nelle successioni testamentarie.

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione [688] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 ss.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

524. Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori.

Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un' eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare [2652 n. 1] ad accettare l' eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia [2934].

525. Revoca della rinuncia.

Fino a che il diritto di accettare l' eredità non è prescritto [480] contro i chiamati che vi hanno rinunciato [521], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell' eredità.

526. Impugnazione per violenza o dolo.

La rinuncia all' eredità si può impugnare solo se è l' effetto di violenza [1434] o di dolo [483, 1439].

L' azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [482, 1442].

527. Sottrazione di beni ereditari.

I chiamati all' eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all' eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinuncia [476, 494].

CAPO VIII

DELL' EREDITÀ GIACENTE

528. Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l' eredità e non è nel possesso di beni ereditari [487], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456], su istanza delle persone interessate o anche d' ufficio, nomina un curatore dell' eredità [460 comma 3, 529, 1387; L. fall. 12; disp. att. 134]¹.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [2830; disp. att. 52; c.p.c. 781; disp. att. c.p.c. 193; L. fall. 12 comma 3]⁴.

¹ Comma così modificato dall' art. 145, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Quando il chiamato non ha accettato l' eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la*

successione, su istanza delle persone interessate o anche d' ufficio, nomina un curatore dell' eredità.

² Per la disciplina in caso di morte del fallito, v. artt. 12, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), che dispone: «*Nel caso previsto dall' art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell' eredità giacente e nel caso previsto dall' art. 641 del codice civile nei confronti dell' amministratore nominato a norma dell' art. 642 dello stesso codice*».

³ I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall' art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

⁴ V. art. 29, Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650 (Successioni).

529. Obblighi del curatore.

Il curatore [644] è tenuto a procedere all' inventario [c.p.c. 769] dell' eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell' eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [531; c.p.c. 263, 782, 783]¹.

¹ Articolo così modificato dall' art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Il curatore è tenuto a procedere all' inventario dell' eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell' eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.*

530. Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [c.p.c. 782]¹.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell' eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disp. att. 134 comma 2; c.p.c. 783].

¹ Comma così modificato dall' art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.*

531. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l' inventario, l' ammi-

nistrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario [484 ss.], sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa [491].

532. Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [470 ss., 1729].

CAPO IX

DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ

533. Nozione.

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7, 2900; c.p.c. 22 n. 1].

L'azione è imprescrittibile [948, 2934], salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni [1158 ss.]¹.

¹ V. art. 104, commi 1, 3 e 6, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Riforma della filiazione).

534. Diritti dei terzi.

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede [1153, 1189, 1147, 1396, 1415, 1445, 1729].

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [815, 2683], se l'acquisto a titolo di erede [2648] e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente [2652 n. 7]¹.

¹ Si riporta l'art. 2652, comma 1, n. 7) c.c. che dispone: «Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non

pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario».

Si riporta l'art. 2690, comma 1, n. 4) c.c. che dispone: «Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684: 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario».

535. Possessore di beni ereditari.

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [1147 ss.]

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [1153 ss., 1203 n. 5, 2038].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [1147].

CAPO X

DEI LEGITTIMARI¹

¹ V. artt. 805-826, Codice civile del 1865.

Sezione I

Dei diritti riservati ai legittimari

536. Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti [594] nella successione sono: il coniuge [143], i figli, gli ascendenti¹.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [291, 304, 306, 324 n. 3]².

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi [467], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli^{3,4,5,6}.

¹ Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella succes-*

sione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

² Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.*

³ Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.*

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 172, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.*

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

⁵ V. artt. 27 e 55, L. 4 maggio 1983, n. 184.

⁶ Si riporta l'art. 46, comma 2, ultimo periodo, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Diritto internazionale privato), che dispone: «*Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.*».

Si riporta l'art. 23, commi 1 e 2, lett. h), Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650, che dispongono: «*1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.*

2. Tale legge regola in particolare: h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;

537. Riserva a favore dei figli¹.

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore **lascia** un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio².

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli³. [...]^{4,5}.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.*

² Comma così modificato dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.*

³ Comma così modificato dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo

previgente disponeva: *Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.*

⁴ Comma **abrogato** dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.*

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 173, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso.*

538. Riserva a favore degli ascendenti¹.

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544².

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569³.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 72, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.*

² Comma così modificato dall'art. 72, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.*

³ Articolo così sostituito dall'art. 174, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 569.*

539. Riserva a favore dei figli naturali.

[...]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 175, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.*

540. Riserva a favore del coniuge.

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli [548].

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione [1022] sulla casa adibita a residenza familiare [144] e di uso [1021] sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [2648]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [537, 584]^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 176, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore del coniuge è riservata l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso.*

² V. artt. 5, comma 6, 9-bis, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Legge sul divorzio).

541. Concorso di figli legittimi e naturali.

[...]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 177, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.*

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

542. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge¹.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali [581]².

[...]³⁴.

¹ Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.*

² Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patri-*

monio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

³ Comma **abrogato** dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Si applica il terzo comma dell'articolo 537.*

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 178, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà fa parte della disponibile.*

Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall'art. 541. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 541.

543. Concorso di coniuge e figli naturali.

[...]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 179, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.*

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disposizione.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.

544. Concorso di ascendenti e coniuge¹.

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto².

SEZIONE II
LEGISLAZIONE GENERALE
SUL NOTARIATO

TITOLO I

L'ORDINAMENTO NOTARILE

1 - L. 16 febbraio 1913, n. 89 (G.U. 7 marzo 1913, n. 55). Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile¹ [, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio]².

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile³, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074⁴.

I notai esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi⁵.

¹ Ora, art. 484, c.c. del 1942.

² V., ora, art. 397 c.c. del 1942.

³ Ora, art. 769, c.p.c. del 1940.

⁴ Ora, art. 374, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

⁵ V., anche, l'art. 1, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

2. L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato,

dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

3. [...]¹.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notai, sarà con decreto presidenziale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto presidenziale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto².

¹ Comma **abrogato** dall'art. 9, D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491.

² V., anche, il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124, e l'art. 4, R.D. 14 luglio 1937, n. 1666.

4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti¹.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente

anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità^{2 3 4}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 144, L. 4 agosto 2017, n. 124.

² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 495, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

³ Per un incremento di 500 posti v. art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

TITOLO II DEI NOTAI

CAPO I DELLA NOMINA DEI NOTAI

5. Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21¹;

2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore²;

4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148³;

5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è ri-

chiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi⁴;

6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità⁵, dopo compiuta la pratica notarile;

6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio⁶.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115⁷.

¹ Numero così modificato dall'art. 6, L. 31 ottobre 2003, n. 306.

² Numero così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e poi così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

³ Numero così sostituito dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328. La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2002, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

⁴ Numero così modificato dall'art. 1, comma 497, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

⁵ L'esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 1926, n. 1365.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, L. 18 aprile 2005, n. 62.

5-bis. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

5-ter. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

5-quater. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

6. [...]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 49.

7. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità¹, deve presentare la domanda al Consiglio notarile² con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità³.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame¹, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore della Repubblica del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

¹ L'esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 1926, n. 1365.

² V. l'art. 11, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

³ V., ora, l'art. 10, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

⁴ V., ora, l'art. 12, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

8. - 9. [...]¹.

¹ Riguardavano l'abolito esame di idoneità.

10. - 15. [...]¹.

¹ Riguardavano i concorsi per il trasferimento dei notai in esercizio. V., ora, la L. 6 agosto 1926, n. 1365, e il R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

16. [...]¹.

¹ Riguardava il provvedimento di nomina dei notai e la durata dell'esercizio professionale. V., ora, gli artt. 1 e 7, L. 6 agosto 1926, n. 1365, e gli artt. 37 e 38, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

17. Il cambio di residenza fra due notai può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto presidenziale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II

DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

18. Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1) [...]¹;

2) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo,

di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio»²;

3) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4) ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6) [...]³;

7) adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.

¹ Numero **abrogato** dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

² Formula modificata dall'art. 4, L. 23 dicembre 1946, n. 478.

³ Numero **abrogato** dall'art. 22, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia¹.

1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999².

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive³.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

20. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

21. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regola e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

22. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio¹.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite¹.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo¹.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo¹.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto².

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo³.

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

³ Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

23. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato